



Comune di Pontebba

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2019
N. 10 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE IMU IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019

L'anno 2019, il giorno 19 del mese di Marzo alle ore 19:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 13/03/2019 protocollo n. 0001436. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Buzzi Ivan	Sindaco	Presente
Buzzi Sergio	Consigliere	Assente
Anzilutti Anna	Consigliere	Presente
Cappellaro Gian Mario	Consigliere	Presente
De Monte Isabella	Consigliere	Assente
Nassimbeni Sandro	Consigliere	Assente
Maso Maurizio	Consigliere	Presente
Donadelli Arianna	Consigliere	Presente
Buzzi Claudia	Consigliere	Presente
Gitschthaler Rudy	Consigliere	Presente
Buzzi Ivana	Consigliere	Assente
Cipollone Antonio	Consigliere	Presente
Marra Sara	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente deliberazione.

Pontebba, li 19/03/2019

Il TPO dell' Area Gestione Tributi
dell'UTI Canal del Ferro Valcanale
F.to rag. Rosalba MICOSI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente deliberazione.

Pontebba li, 08/03/2019

Il TPO dell' Area Economico Finanziaria
dell'UTI Canal del Ferro Valcanale
rag. Patrizia VUERICH

F.TC

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possano variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possano variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147/2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella degli anni precedenti, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nel Comune di Pontebba, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;

DATO ATTO che l'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:

-alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
-ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

VISTO l'art. 19 del Regolamento Comunale sull'Imposta Comunale Unica approvato con atto consiliare n° 3/2017 del 31/03/2017 che prevede l'estensione dell'esenzione prevista per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RICHIAMATO l'art. 17 del medesimo Regolamento sull'Imposta Comunale Unica sopracitato che al comma 2 sancisce la possibilità di diversificare le aliquote con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune di Pontebba;

RITENUTO di applicare un'aliquota ridotta per le unità immobiliari abitative possedute dalle ATER al fine di sostenere l'edilizia residenziale pubblica così come previsto anche per l'annualità 2018;

RITENUTO applicare un'aliquota ridotta per un'unica unità immobiliare a destinazione abitativa e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 d.l. 201/2011, convertito in L. 214/2011 possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello stato a condizioni che non risulti locata o data in comodato d'uso fatta salva l'esenzione di cui all'art. 9 bis del d.l. 47/2014;

RITENUTO altresì applicare un'aliquota ridotta all'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado che la occupano quale abitazione principale e relative pertinenze intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali;

VISTA la risoluzione 28/03/2013 n° 5/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardante alcuni chiarimenti in seguito alle modifiche recate dall'art. 1 comma 380 della L.228/2012 in materia di IMU -Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che, nel 2019, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2018;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

VISTI:

- il decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021;
- il successivo Decreto Ministeriale 25 gennaio 2019 che dispone l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019.

RICORDATO che il Comune di Pontebba fa parte, a far data dal 15 aprile 2016, dell'Unione Intercomunale Canal del Ferro-Valcanale in virtù delle disposizioni della L.R. n. 26/2014 e succ. mod. ed integraz. e che l'Unione, a far data dal 1° gennaio 2017, gestisce i servizi tributari ed i servizi finanziari e contabili;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

UDITI i seguenti interventi:

- SINDACO: afferma che l'A.C. ha ritenuto di non modificare le aliquote e le altre determinazioni assunte lo scorso anno in materia di IMU e che, pertanto, si conferma integralmente la disciplina 2018;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int.;

Con votazione espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:

PRESENTI:8-

FAVOREVOLI:8-

CONTRARI:0-

ASTENUTI:0-

DELIBERA

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2019:

ALIQUOTA ORDINARIA : 0,91 % (zerovirgolanovantuno per cento)

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CAT. A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE, COSI' COME DEFINITE DALL'ART. 13, COMMA 2 D.L. 201/2011, CONVERTITO IN L. 214/2011: 0,5 % (zerovirgolacinque per cento)

ALIQUOTA IMMOBILI ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE POSSEDUTI DALLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E REGOLARMENTE ASSEGNATI: 0,5 % (zerovirgolacinque per cento)

ALIQUOTA RIDOTTA DA APPLICARSI AD UN' UNICA UNITA' IMMOBILIARE A DESTINAZIONE ABITATIVA E RELATIVE PERTINENZE COSI' COME DEFINITE DALL'ART. 13, COMMA 2 D.L. 201/2011, CONVERTITO IN L. 214/2011 POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO IN ITALIA DA CITTADINO ITALIANO NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO A CONDIZIONI CHE NON RISULTI LOCATA O DATA IN COMODATO D'USO FATTA SALVA L'ESENZIONE DI CUI ALL'ART. 9 BIS DEL D. L. 47/2014: 0,81% (zerovirgolaottantuno per cento)

ALIQUOTA RIDOTTA DA APPLICARSI ALL'ABITAZIONE CONCESSA DAL POSSESSORE IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 1° GRADO CHE LA OCCUPANO QUALE ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE INTENDENDOSI COME TALI GLI IMMOBILI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI C/2, C/6 E C/7, NELLA MISURA DI UNA UNITA' PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI: 0,81% (zerovirgolaottantuno per cento)

- 3. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la **detrazione** per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.=
- 4. di NON esercitare la facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard da applicarsi agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sui quali, pertanto, verrà applicata l'aliquota dello 0,76 per cento (aliquota standard fissata dallo Stato per effetto della riserva del gettito IMU);
- 5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019 ;
- 6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n° 3/2017 del 31/03/2017;
- 7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico www.finanze.it entro i termini e con le modalità stabiliti dall'art.13 comma 13-bis del D.L. n° 201 del 2011 convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Con votazione separata, espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:

PRESENTI:8-
FAVOREVOLI:8-
CONTRARI:0-
ASTENUTI:0-

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 11.12.2003, così come sostituito dall'art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Ivan BUZZI

Il Segretario
F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 22/03/2019 al 05/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Pontebba, li 22/03/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dott.ssa Annamaria Marcon

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/03/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Pontebba, li 22/03/2019

Il Responsabile dell'esecutività
F.to dott.ssa Annamaria Marcon